

TABELLA DELLE INDENNITA'

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'
EX ART.. 16 D.L. 180/2010**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un **quarto** in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) **nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);**
 - e) **deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione ed ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;**
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. **Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di**

riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione di cui all'art. 11 del DLGS. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del DLGS 28/10, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16 D.M. 180/2010.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili

N.B. Per le materie di cui all'art. 5, comma 1, del DLGS 28/10, se una delle parti si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti ai sensi dell'art.76 T.U. Spese di giustizia., essa non deve versare alcuna indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché, a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Tabella liberamente determinata			
Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa (in caso di materia obbligatoria)	Spesa dovuta dall'istante*
Fino a Euro 1.000:	Euro 65	Euro 43	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130	Euro 87	Euro 50
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240	Euro 160	Euro 50
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360	Euro 240	Euro 50
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600	Euro 400	Euro 50
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000	Euro 667	Euro 50
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000	Euro 1.000	Euro 50
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800	Euro 1.900	Euro 50
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200	Euro 2.600	Euro 50
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200	Euro 4.600	Euro 50

*quando nessuna delle parti invitate dall'istante alla mediazione, partecipa al procedimento (art. 16, comma 4, lettera e) D.M. 180/10, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 145/11)

Tabella corrispondente a quella di cui al D.I. 180/10			
Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa (in caso di materia obbligatoria)	Spesa dovuta dall'istante*
Fino a Euro 1.000:	Euro 65	Euro 43	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130	Euro 87	Euro 50
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240	Euro 160	Euro 50
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360	Euro 240	Euro 50
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600	Euro 400	Euro 50
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000	Euro 667	Euro 50
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000	Euro 1.000	Euro 50
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800	Euro 1.900	Euro 50
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200	Euro 2.600	Euro 50
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200	Euro 4.600	Euro 50

*quando nessuna delle parti invitate dall'istante alla mediazione, partecipa al procedimento (art. 16, comma 4, lettera e) D.M. 180/10, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 145/11)